

## REGOLAMENTO (UE) n. 1007/2011

del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 settembre 2011

**“Denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura e contrassegno della composizione  
fibrosa dei prodotti tessili”**



Che abroga le direttive 2008/121/CE, 96/73/CE, 73/44/CEE

## LE NOVITÀ

## LE PRINCIPALI MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE ESISTENTE

- **Obbligo di indicare in etichetta la presenza di “parti non tessili di origine animale”**

Al fine di consentire al consumatore di operare scelte informate e consapevoli il regolamento introduce il seguente obbligo per chi immette sul mercato un capo di abbigliamento:

*La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.*

- **Espressione “altre fibre”**

Cambiano i criteri con cui utilizzare, su materiali monofibra o multifibra, la dicitura *altre fibre*.

- **Dicitura “minimo 85%”**

Il nuovo regolamento abolisce l'uso della dicitura minimo 85% e impone l'obbligo di specificare la percentuale di tutte le fibre presenti, fatte salve le tolleranze e i criteri d'uso della dicitura *altre fibre*.



- **Lingua da utilizzare in etichetta**

Il nuovo regolamento stabilisce che:

*“l'etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti.”*

## LE ESENZIONI DI RESPONSABILITA'

Le regole introdotte dal nuovo regolamento sono da applicarsi a tutti i prodotti tessili ad eccezione di:

- *prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso,*
- *prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi europea.*

## ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

Le disposizioni previste dal regolamento si applicano a partire da:

**8 maggio 2012**

I prodotti tessili, conformi alla direttiva 2008/121/CE, e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino a:

**9 novembre 2014**

**Per ulteriori approfondimenti contatta Ritex**

[info@labritex.com](mailto:info@labritex.com)

